

11_25_1_DPR_134_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2011, n. 0134/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 recante "Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina";

VISTI in particolare:

- gli articoli 2 e 3 relativi all'istituzione dell'anagrafe canina e agli obblighi di iscrizione degli animali nell'anagrafe medesima;
- l'articolo 4 relativo alle norme di identificazione degli animali;
- l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di strutture su ricovero e custodia;

VISTO il proprio decreto 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina" così come modificato con i successivi propri decreti 15 ottobre 2004, n. 0336/Pres. e 11 dicembre 2007, n. 0405/Pres.,

VISTO l'articolo 16, comma 4, del succitato regolamento, il quale:

- prescrive che le strutture esistenti, che espletano le funzioni di cui agli articoli 9 e 7, comma cinque quiquies della legge regionale 39/1990, devono adeguarsi ai requisiti strutturali richiesti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007;
- prevede il differimento del suddetto termine, su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale (DCSPS);

VISTO l'articolo 16, comma 4 bis, del succitato regolamento, con il quale si demanda al Direttore del Servizio il compito di fissare il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia, che non può superare i 36 mesi;

RAVVISATA la necessità di una gestione più efficace ed efficiente della banca dati dell'anagrafe canina regionale, che preveda l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni in essa contenute e l'informaticizzazione degli adempimenti amministrativi;

ATTESO che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali presso le strutture di ricovero e custodia presenti sul territorio regionale al fine di determinare la tempistica da concedere per l'espletamento delle opere di adeguamento, è emerso che alcuni dei requisiti previsti per le strutture stesse dovrebbero essere rivisti, alla luce delle esperienze acquisite, senza recare pregiudizio per la salute ed il benessere degli animali, né creare particolari problematiche per gli operatori interessati, al fine di semplificarne e uniformarne l'applicazione;

RITENUTO pertanto necessario apportare delle modifiche al testo del succitato regolamento emanato con proprio decreto 6 giugno 2002 n. 0171/Pres., riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alle strutture di ricovero e custodia;

SENTITI i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari regionali, nonché una rappresentanza dei Responsabili comunali per l'anagrafe canina e le Associazioni e Enti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 39/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 751, del 29 aprile 2011;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_25_1_DPR_134_2_ALL1

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (*Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina*)

- Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 3 modifica al comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 Art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 5 modifica al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 6 modifica al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 7 modifica al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 8 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 Art. 9 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 10 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 11 sostituzione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002
Art. 12 norma transitoria
Art. 13 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (*Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina*) le parole: "l'allegato modello 1" sono sostituite dalle seguenti: "il modello di cui all'allegato A".

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è abrogata.

art. 3 modifica al comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente: "4. In caso di variazione di residenza, la documentazione originale agli atti del Comune di precedente iscrizione deve essere trasmessa al Comune di nuova iscrizione anagrafica".

art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 le parole: "l'allegato modello 2" sono sostituite dalle seguenti: "il modello di cui all'allegato B".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 le parole: "l'allegato modello 3" sono sostituite dalle seguenti: "il modello di cui all'allegato C".

art. 5 modifica al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'identificazione viene attribuito al cane un codice di riconoscimento numerico casuale e predeterminato contenuto in un micro-chip elettronico, conforme allo standard europeo ISO 11784 o ISO 11785, che è fornito dai servizi veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari libero-professionisti; l'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire contestualmente all'identificazione o, nel caso non sia disponibile una connessione telematica, entro tre giorni dalla stessa."

art. 6 modifica al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente: "2. Il Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria fornisce le istruzioni operative per la gestione informatizzata della banca dati dell'anagrafe canina regionale."

art. 7 modifica al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Il cinovigile registra tutte le catture dei cani vaganti mediante l'apposito applicativo informatico, le cui istruzioni operative sono fornite ai sensi dell'articolo 7, comma 2."

art. 8 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Le strutture devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale."

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno due metri e dotate di dispositivo antiscavalamento; inoltre, per la tranquillità degli animali ricoverati, il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera della stessa altezza del recinto."

3. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

"4. Le strutture sono dotate di:

a) reparto contumacia; b) reparto di ricovero e custodia permanente; c) locale ad uso ufficio; d) locale per il personale, adeguato al numero di addetti alla gestione della struttura; e) locale destinato ad

esclusive funzioni di infermeria dotato delle attrezzature e dei presidi medico-chirurgici necessari per l'esecuzione degli interventi sanitari di routine e di emergenza sugli animali ricoverati; qualora il locale venga anche utilizzato per fornire prestazioni veterinarie ad animali di provenienza esterna, ai sensi dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2004 n. 3463 (*recepimento ed attuazione dell' accordo tra il ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l' erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private*), la struttura deve possedere i requisiti della classificazione scelta ed essere autorizzata;f) locale di attesa per il pubblico;g) locale o spazio chiuso destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;h) locale attrezzato per il deposito degli alimenti confezionati dotato di idonei dispositivi atti ad evitare la contaminazione degli stessi da parte di animali nocivi; qualora nella gestione della struttura venga previsto l'utilizzo di derrate fresche o cotte, deve essere dotato di attrezzature per la conservazione refrigerata o congelata delle stesse;i) locale attrezzato per la preparazione del cibo per gli animali e dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili utilizzate per la preparazione, cottura e somministrazione dello stesso;j) locale attrezzato con congelatore, per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalità consentite dalla vigente legislazione."

4. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle strutture pubbliche si può prescindere dal reparto di cui al comma 4 lettera b), purché gli animali ritrovati e non restituiti o affidati siano trasferiti, dopo il periodo di osservazione sanitaria, in una struttura dotata di tale reparto, pubblica o privata all'uopo formalmente convenzionata. Non è richiesto il reparto di cui al comma 4, lettera a) nelle strutture private convenzionate ai soli fini di ricovero e custodia permanente."

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è aggiunto il seguente:

"5bis. Nelle strutture è consentita la custodia temporanea a pagamento di animali di proprietà, purché tale attività venga effettuata in un reparto separato e in box esclusivamente dedicati con le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente."

art. 9 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

"art. 10 requisiti del reparto contumaciale

1. I box del reparto contumaciale di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo animale e sono dotati seguenti requisiti strutturali:

- a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali, almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile;b) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile e alla parte coperta;c) un dispositivo, collocato al punto di entrata-uscita tra l'ambiente chiuso e il cortile, realizzato in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza;d) pareti lisce in materiale lavabile e disinfettabile con angoli e spigoli arrotondati ben connessi tra di loro;e) pavimento leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucchiolo, lavabile, disinfettabile e con un idoneo dispositivo per l'evacuazione igienica delle deiezioni;f) pianali rialzati di

materiale plastico, opportunamente collocati per il riposo degli animali;g) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;h) illuminazione ed aerazione adeguate;i) un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 10°C, elevabile, se necessario, per garantire il benessere degli animali in relazione alla razza, taglia, età e attitudine; inoltre almeno il 10 per cento dei box totali deve essere dotato di sistemi idonei a garantire, una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno, da destinare al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli fino a 6 mesi di età;j) suddivisioni perimetrali dei box e dei cortili di altezza minima di 2,5 metri, tale da impedire qualsiasi contatto fra animali; qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalcamento, l'altezza minima è ridotta a 2 metri."

art. 10 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

"art. 11 requisiti del reparto di ricovero e custodia permanente

1. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati coperti e chiudibili ed i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie dovrà essere incrementata come di seguito indicato:

1) Peso del cane fino a 10 chilogrammi inclusi: superficie aggiuntiva per cane 4 metri quadrati, di cui 1 metro quadrato per cane chiudibile e coperto; numero massimo di cani per box: 6, elevabile a 9 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari;

2) Peso del cane da 11 a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 6 metri quadrati, di cui 1,5 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 4, elevabile a 6 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari;

3) Peso del cane superiore a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 7 metri quadrati, di cui 2 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 3;

b) requisiti di cui all'articolo 10 comma 1, lettere da b) ad i);

c) i cortili, delimitati da rete metallica saldamente fissata al suolo, devono essere dotati di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e devono prevedere un apposito spazio, pari almeno al 50 per cento della superficie totale, con manto naturale, permeabile e drenante per evitare ristagni.

2. I reparti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati altresì di recinti esterni, con fondo naturale permeabile e drenante per evitare ristagni, contigui e direttamente accessibili dai box, di superficie minima pari alla superficie complessiva dei box serviti.3. Eventuali maggiori dimensioni delle parti scoperte dei box o delle aree esterne destinate allo sgambamento degli animali costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni."

art. 11 sostituzione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002

1. Il modello 1 allegato al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. Il modello 2 allegato al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. Il modello 3 allegato al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

art. 12 norma transitoria

1. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 si adeguano ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002, come modificati rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento entro il 31 dicembre 2012.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

